



[CLICCA QUI!](#)

## SUMMER SCHOOL

### Progetto CRESCITA PROFESSIONALE Prima edizione

RSVP : 02 80661321 -  
bigatti@snaservice.it

LOCATION  
FIRENZE UNIVERSITÀ STATALE

DATE	27/28 MAGGIO 2024
TIME	9/13-14/17

ARGOMENTI TRATTATI  
copertura cyber  
copertura catastrofali

Docente: Prof.ssa Sara Landini

LOCATION  
ROMA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DATE	10/11 GIUGNO 2024
TIME	9/13-14/17

ARGOMENTI TRATTATI  
copertura protection  
rc professionale

Docente: Prof.ssa Anna Carla Nazzaro

**Programma**  
**Crescita Professionale**  
**Assicurazione, rischi cyber rischi catastofali**

Docenti:

27 maggio

10-13

Sara Landini, Assicurazione e rischi catastofali

Marco Bindi, Cambiamenti climatici e catastofali

14-18

Round Table (coordinano Sara Landini e Giulia Biagioni): Il problema dello ius variandi, rinnovi, proporzionale e primo rischio, responsabilità dell'intermediario, POG e catastofali, Protection GAP e ruolo del distributore nell'educare i clienti al rischio catastofali

18...Florence Alternative Walk, una passeggiata nel centro storico vedendo una Firenze diversa attraverso storie più o meno note della cultura fiorentina con sosta finale al mercato centrale per cena in libertà

28 maggio

10-13

Sara Landini, Insurtech

Emilia Giusti, IA e rischi

Marco Ammirata, Cybersecutiry e data protection

Paolo Nesi, Transizione digitale, ecosistema digitale e-business

14-17

Round Table(coordinano Sara Landini e Giulia Biagioni): Ecosistema Cyber, rischio o opportunità; Le esclusioni; La comunicazione nell'ambiente digitale, AML e ICT, polizze parametriche, intelligenza artificiale, governo del prodotto e trasparenza contrattuale

# Assicurazione rischi catastrofali

Sara Landini

# Sommario

- Il problema della copertura dei catastrofali in Italia
- Analisi storico- comparatistica
- L'assicurazione dei catastrofali in agricoltura
- La recente riforma

1.

Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

I rischi catastrofali sono definiti come eventi a bassa frequenza e ad elevata dannosità tra questi si distinguono:

- catastofi umane (disastri nucleari, nei trasporti, atti di terrorismo, guerre)
- catastofi naturali come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. NB: rispetto ai rischi rilevati da EIOPA2 si nota in particolare l'assenza delle tempeste di vento (windstorm). Non è prevista una dichiarazione ufficiale di stato di calamità.

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

- Secondo una recente indagine Munich Re del 2023 risulta che l'Italia è uno dei paesi più esposti in Europa.
- Secondo la società assicuratrice Munich Re, il conto degli ultimi dieci anni in Italia è di trentacinque miliardi di dollari. E' un risultato notevole se si considera tutto il mondo si arriva a 2.400 miliardi. Il conto include anche i terremoti, ma per il resto fra i disastri naturali sono annoverati soprattutto fenomeni meteorologici estremi

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

- I rischi climatici in Italia hanno già superato quelli sismici. Il fenomeno meteorologico più preoccupante per le società assicuratrici è la grandine, seguite dalle tempeste e dalle inondazioni. Sempre secondo la compagnia Munich Re, sulla base di modellie dati statistici, già oggi “l’Italia settentrionale e alcune zone della costa adriatica registrano un numero maggiore di grandinate rispetto a molte altre regioni d'Europa...Alcuni modelli climatici prevedono che il rischio di gravi grandinate, che possono causare perdite miliardarie, aumenterà in modo significativo entro la fine del secolo”.



# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

- E' evidente che la finanza pubblica non è più in grado di assorbire le perdite indennizzate i danneggiati e finanziando la ricostruzione delle aree colpite.
- Rimane da chiedersi se le compagnie di assicurazione rappresentino la risposta.

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

IVASS ha pubblicato il Rapporto 2023 Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità: monitoraggio annuale

Interessanti le conclusioni relativamente agli impatti sulla governance dal punto di vista degli investimenti e della sottoscrizione

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

Il rischio climatico è considerato significativo (“material”) dal 70%-80% delle imprese che esercitano le aree di attività dannate e che hanno in portafoglio coperture dei rischi climatici<sup>13</sup>. Il 20% di tali compagnie indica di aver dato seguito e di svolgere valutazioni di impatto dei rischi climatici (fisici e di transizione) sul portafoglio assicurativo; le analisi più approfondite riguardano i rischi fisici climatici acuti.

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

- Poco meno della metà delle imprese, che dichiarano di condurre o di aver pianificato valutazioni di impatto mediante analisi di scenario sui cambiamenti climatici, indica lo scenario con aumento di temperatura oltre i 2°C (anche oltre i 4°C per i rischi fisici) come quello a maggior impatto sull'aumento dei premi/franchigie, sul contenimento dei massimali e sull'esclusione dei rischi dalle coperture offerte. Le analisi fanno riferimento normalmente agli orizzonti temporali sino al 2025, 2030 e 2050.

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

Volume premi, sinistri, spese e indicatori per rischi climatici e singoli perils<sup>(a)</sup>

Dati sui rischi <i>natcat</i> (premi e sinistri) con indicatori di <i>performance</i> per il 2021	Rischi climatici							Terremoto <sup>(b)</sup> (milioni di euro)	
	Totale (1) (milioni di euro)	% rispetto al totale mercato danni	Di cui:						Totale dei rischi climatici specifici su totale rischi climatici (5) su (1) %
			Rischi climatici specifici (milioni di euro)				sub-Totale (5) = (2) + (3) + (4)		
			Inondazione (2)	Tempesta (3)	Grandine (4)				
Premi lordi	2.080	5,6%	261	619	1.199	2.079	100%	364	
Premi al netto riass.	1.607	5,2%	150	469	621	1.241	78%	214	
Premi di competenza lordi	1.924	5,3%	247	593	1.087	1.928	100%	348	
Premi di competenza al netto riass.	1.501	4,9%	196	467	821	1.484	99%	228	
Sinistri (pagati e riservati) al lordo riass.	1.564		94	310	1.185	1.589	98%	2	
Sinistri (pagati e riservati) al netto riass.	1.191		87	244	863	1.194	100%	2	
Spese sostenute	552		71	160	310	541	98%	101	
<b>Indicatori di performance (%)</b>									
<b>Combined ratio =</b> Loss ratio + expense ratio	<b>101,9%</b>		<b>63,5%</b>	<b>75,4%</b>	<b>124,7%</b>			<b>29,0%</b>	
<b>Loss ratio =</b> Sinistri lordi 2021/premi di competenza	75,3%		36,4%	49,6%	98,8%			0,7%	
<b>Expense ratio =</b> Spese sostenute/premi contab. lordi	26,6%		27,1%	25,8%	25,9%			28,3%	

(a) Elaborazioni al netto dei dati *outlier* o anomali di tre imprese. – (b) Rischio *natcat* non climatico.

# Il problema della copertura dei catastrofali in Italia

- Dalla successiva tabella si vede la raccolta risulta rimasta stabile, ma sono aumentati i costi per sinistri.
- Il 75% del valore dei sinistri da eventi climatici è concentrato nel rischio grandine.
- Le compagnie utilizzano la riassicurazione per le coperture contro i rischi climatici in misura superiore a quanto fanno per il complesso dei rami danni.

2.

- Analisi storico- comparatistica

# Analisi storico-comparatistica

- In Italia i catastrofali sono in linea di massima esclusi dalla copertura se non espressamente compresi (art. 1912)
- La legge 102 del 2004 aveva introdotto una forma di «obbligatorietà» delle coperture da eventi climatici avversi per gli agricoltori (v. infra).
- Recentemente sono stati introdotti obblighi assicurativi: in ambito PMI.



# Analisi storico-comparatistica

Il Cineas (consorzio universitario del Polimi) ha dato vita ad un'indagine.

Il sistema obbligatorio è vigente in due Paesi particolarmente soggetti al rischio sismico, Turchia, Romania e Islanda.

Quest'ultima è un piccolo paese in termini di popolazione. E' assicurato la totalità del patrimonio immobiliare privato.

# Analisi storico-comparatistica

- Infatti, in TURCHIA l'obbligo assicurativo riguarda l'evento terremoto ed è rivolto agli immobili ad uso residenziale. Sono previsti incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici. Vi è un forte ruolo regolatore dello Stato, che interviene come riassicuratore di ultima istanza qualora la capacità del mercato assicurativo/riassicurativo risulti insufficiente. Il sistema turco ha istituito il TCIP (Turkish Catastrophe Insurance Pool). La copertura obbligatoria è prestata a condizioni contrattuali uniformi ed è applicato un premio proporzionato al rischio.
- In tale contesto, le Compagnie di assicurazione vendono le polizze e trasferiscono premi e sinistri al PCIP che a sua volta si riassicura sul mercato internazionale. In Turchia il livello di copertura è ancora limitato a circa il 42% degli immobili potenzialmente assicurabili, ciò a distanza di anni dall'introduzione del sistema e nonostante il Paese sia governato da un regime che ha un notevole potere decisorio.

# Analisi storico-comparatistica

- Anche in **ROMANIA** l'evento soggetto ad assicurazione obbligatoria è il terremoto ed i beni assicurare sono le abitazioni private. Il sistema adottato prevede un premio flat in base alla tipologia dell'immobile con limite di copertura a seconda della tipologia dell'immobile stesso.
- I risarcimenti sono ridotti proporzionalmente se viene superata la capacità massima annua prefissata. Lo Stato interviene come riassicuratore di ultima istanza per eventi estremi oltre la capacità del PAID (Natural Disaster Insurance Pool).

# Analisi storico-comparatistica

Il sistema semi-obbligatorio (o facoltativo-obbligatorio) è quello che prevede la garanzia cat nat come accessoria alla polizza incendio. La sottoscrizione di questa è lasciata alla libera scelta del proprietario del bene da assicurare ma se egli la sottoscrive si trova obbligato ad accettare la estensione alla garanzia cat nat.

Tale sistema è vigente in diversi Paesi con un livello di penetrazione assai elevato:

in Francia al 95%, in Belgio al 90%, in Spagna (75%), in Danimarca al 100%, in Norvegia al 90%, in Nuova Zelanda al 95%.

Da notare però che si tratta di paesi in cui la copertura property&causality per gli immobili era già molto diffusa.

# Analisi storico-comparatistica

- Nei Paesi in cui è vigente, il sistema facoltativo presenta livelli di penetrazione assai diversificati.
- Infatti, nel Regno Unito si attesta ben al 90%, mentre in Giappone, dove pure il rischio terremoto è come noto, assai rilevante, raggiunge solo il 40%. Negli USA, il National Flood Insurance Program raggiunge il 18%, mentre in California la copertura del rischio terremoto, pure lì assai importante, raggiunge appena il 12%.

# Analisi storico-comparatistica

- Il 24 febbraio 2021, la Commissione europea ha inviato una Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni concernente “La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici” (COM (2021) – 82 final).
- Nell’ambito dell’ampia problematica relativa all’obiettivo di plasmare un’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici, la Commissione, oltre a richiedere il coinvolgimento del settore assicurativo e dell’EIOPA per quanto riguarda la raccolta di dati, ha posto in rilievo l’importanza di “promuovere la penetrazione assicurativa contro le catastrofi naturali negli Stati membri e favorire regimi di assicurazione nazionali contro le catastrofi naturali...”.

# 3

- L'assicurazione dei catastrofali in agricoltura

# Trasferimento del rischio in agricoltura

Gli strumenti preventivi di difesa passiva previsti dalla Politica di sviluppo rurale sono essenzialmente tre:

- la polizza assicurativa,
- il fondo di mutualità,
- l'IST ovvero lo strumento per la stabilizzazione del reddito.

Ci concentreremo in modo particolare sulla descrizione della polizza assicurativa agevolata.

La differenza sostanziale tra questi strumenti è che mentre la polizza assicurativa è uno strumento attraverso il quale l'azienda cede a terzi (compagnia di assicurazione) il proprio rischio, il Fondo di mutualità e l'IST sono strumenti attraverso i quali un'impresa condivide il proprio rischio con altre imprese socie dello stesso Fondo o IST.



# Le assicurazioni delle catastrofi naturali in agricoltura

- Il settore della copertura degli eventi avversi rispetto alla produzione che ha visto un primo importante intervento normativo è quello agricolo dove vediamo:
- Semi-obbligatorietà (i non assicurati non hanno diritto all'intervento indennitario dello Stato)
- Sovvenzioni dei premi per le coperture indicate annualmente
- Fondo agricat

# Polizze agevolate

Per il sostegno all'adozione di strumenti di compensazione (polizze di assicurazione) la dotazione principale è prevista nel Programma di sviluppo rurale nazionale (Reg. Ue 1305/2013), una quota residua è prevista nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) D. Lgs. 102/2004, per i settori non contemplati dall'intervento comunitario.

# Polizze agevolate

- Gli interventi che possono essere attivati a carico del FSN sono essenzialmente di due tipi: misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi e interventi compensativi, esclusivamente nel caso di rischi non assicurabili.
- Inoltre, è previsto che annualmente venga adottato, dopo la valutazione di proposte discusse da una specifica Commissione tecnica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Piano assicurativo agricolo nazionale PAAN(ora si parla di Piano di gestione del rischio agricolo PGRA), un provvedimento che individua le tipologie di polizza, le aree territoriali, i prodotti e tutte le altre variabili di interesse ai fini della concessione e quantificazione del contributo pubblico sui premi.

# Polizze agevolate

Un elemento comune che caratterizza tutte le tipologie di polizze agevolate (indipendentemente dalle garanzie e/o combinazioni scelte) è la presenza di una soglia pari al 20%. Questo significa che l'assicurato matura il diritto all'indennizzo esclusivamente quando il danno quanti-qualitativo risarcibile per l'intera produzione aziendale del medesimo prodotto nello stesso comune è superiore a tale percentuale.

# Polizze agevolate

In Italia, nel 2017, sono state introdotte per la prima volta nel sistema assicurativo agricolo nazionale due nuove tipologie di polizze: le polizze ricavo → le polizze ricavo sono contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, perdita determinata come combinazione della riduzione di resa per avversità atmosferiche, e/o della riduzione del prezzo di mercato;

# Le polizze parametriche

- Stanno emergendo nel mercato le polizze indicizzate o parametriche. Sono contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite lo scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico (es. perdita di biomassa) e/o meteorologico (es. piovosità e/o temperatura cumulate nell'intero ciclo di coltivazione o in parte di esso). Queste non rientrano tra le polizze agevolate.

# AgriCAT

- Il Fondo AgriCat, istituito con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, punta a intervenire per coprire danni da gelo e brina, alluvione e siccità, vista anche l'offerta non sufficiente, per alcune aree e colture, di polizze assicurative.

# 3.

- La recente riforma



## Recente riforma

- In più occasioni si è cercato di introdurre l'assicurazione obbligatoria in Italia
- Un coraggioso e avanzato tentativo di una riforma che portasse ad un ampliamento delle assicurazioni dei fabbricati ad uso di civile abitazione si è avuto nel 2012.
- Il DL 59/2012 all'art. 2 aveva, in senso analogo, previsto due linee di intervento: la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati; l'individuazione con regolamento di misure volte ad incentivare la stipulazione di polizze tra cui "l'esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti dai fabbricati" e incentivazioni di natura fiscale.

# Recente riforma

- Altro intervento è avvenuto sul piano fiscale
- Nel 2018, il Governo italiano ha introdotto una detrazione fiscale pari al 19% del premio assicurativo catastrofale e l'esenzione dello stesso premio dall'imposta del 22,25% (legge di Bilancio 2018).

# Recente riforma

- Il comma 101 della legge di bilancio 2024 n. 213 del 2023 prevede che
- Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424 (immobilizzazioni), primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

# Recente riforma: quale sanzione per le imprese inadempienti?

- Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

# Recente riforma: quale sanzione per le imprese di assicurazione

- In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo assicurativo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
- Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

# Recente riforma: indicazioni sulle modalità di copertura

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

# Recente riforma: indicazioni sulle modalità di copertura

Quanto ai contenuti specifici della polizza si prevede:

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

# Recente riforma

- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy **possono** (ci sarà una normativa secondaria da attendere????) essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.



# Recente riforma

- Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105 (quindi la normativa secondaria è necessaria!), una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13 art. 1 del DL 23/2020.

# Recente riforma

- Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' e' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile.

# Interrogativi

- Occorre un modello di polizza base
- Occorre il DM sulla convenzione tra SACE e Assicuratori per la piena operatività della «riassicurazione» di SACE
- Sospensione dell'obbligo assicurativo ?

Grazie per l'attenzione

## Breve *speech* introduttivo su assicurazione e sostenibilità

1. Quadro generale sulla sostenibilità. 2. Il ruolo dell'assicurazione nella sostenibilità. 3. Gli aspetti normativi. 4. L'attuale condizione del mercato assicurativo in tema ESG. 5. Alcuni esempi di assicurazione sostenibile.

### 1. Quadro generale sulla sostenibilità.

Uno degli obiettivi fondamentali che si è posta l'ONU recentemente è quello dello sviluppo in conformità ai criteri *ESG* (*environmental, social and government*), sigla coniata già nel 2005, al fine promuovere la consapevolezza dei limiti legati allo sfruttamento dell'ambiente, alla migliore gestione delle risorse e alle declinazioni concrete del principio di sostenibilità.

Tuttavia, negli ultimi anni, anche grazie alla sottoscrizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i 17 obiettivi *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Parigi, la comunità internazionale si è assunta una serie più ampia, ma anche più concreta di impegni in questo senso.

Ciò è stato accompagnato, da un lato dalla predisposizione di una normativa maggiormente strutturata che consente di perseguire i predetti obiettivi in maniera più incisiva ed uniforme e, dall'altro, dall'implementazione di attività statistiche, che oggi ci consentono di valutare se e come tali principi trovino applicazione, oltre che nel nostro ordinamento, anche a livello comunitario e mondiale.

### 2. Il ruolo delle assicurazioni nello sviluppo della sostenibilità.

In tema di sviluppo della sostenibilità un ruolo fondamentale è giocato dalle compagnie assicurative, e ciò in quanto:

- a) svolgono il ruolo di investitori istituzionali, in grado di canalizzare le risorse finanziarie verso investimenti di lungo termine, potendo così supportare la transizione verso un'economia sostenibile;
- b) forniscono prodotti assicurativi e, dunque sono veri e propri *risk takers* a protezione di famiglie ed imprese, minimizzando gli effetti non prevedibili (funzione *shock absorber*).

In entrambe le loro vesti le compagnie assicurative possono fornire un contributo determinante ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall'ONU, oltre che in tema di raggiungimento della neutralità climatica, obiettivo da raggiungere entro il 2050.

### 3. Gli aspetti normativi.

A valle dell'Accordo di Parigi, la Commissione Europea ha stilato un Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, applicabile anche all'attività di assicurazione, prevedendo tre obiettivi specifici:

- a) riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili;
- b) integrazione della sostenibilità nella gestione dei rischi;
- c) promozione della trasparenza e di una visione a lungo termine.

Tale Piano si concretizza nell'identificazione di dieci azioni, supportate da relativi provvedimenti normativi, tra cui:

— Regolamento (UE) 2019/2088 (“*Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR*”) che introduce nuove disposizioni sulla trasparenza in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la

considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e alle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;

- Regolamento (UE) 2020/852 (“*Taxonomy Regulation – TR*”) che integra *SFDR* con riferimento alla disciplina prevista per i cd. prodotti “*light green*” e “*dark green*” e disciplina le regole e i criteri tecnici per l’identificazione delle attività economiche ecosostenibili ai fini della *disclosure* delle imprese secondo i KPI previsti dalla normativa attuativa;
- Revisione dei Regolamenti delegati di settore (tra cui quelli del settore assicurativo: *IDD* e *Solvency 2*) per coordinare con *SFDR* la considerazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nella *product governance* e nella distribuzione dei prodotti finanziari, la considerazione dei rischi di sostenibilità nel *risk management framework* e per integrare i principi di investimento responsabile;
- Proposta di *Corporate Sustainability Reporting Directive* (“*CSRD*”) che integra e modifica le precedenti normative comunitarie in materia e prevede un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione oltre ad una significativa integrazione dei contenuti di *reporting* sia qualitativi che quantitativi;
- Proposta di Regolamento sull’emissione di *European Green Bond* da parte delle imprese per favorire il finanziamento di investimenti che forniscano benefici ambientali e sociali.

Inoltre, nel gennaio 2016, l’*UN Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI), ha adottato i *Principles for Responsible Investment* (PRI) e la *Generation Foundation* ha, a sua volta, lanciato un progetto triennale per porre fine al dibattito sul fatto che il dovere fiduciario sia un legittimo ostacolo all’integrazione delle questioni ambientali, sociali e di *governance* nella pratica e nel processo decisionale degli investimenti.

L’obiettivo condiviso è quello di dimostrare come, al contrario, sia proprio l’incontro con la rinnovata sensibilità sociale per i temi *green* ed etici a spingere per l’adozione di norme più rigorose in chiave di *sustainable investments*.

#### **4. L’attuale condizione del mercato assicurativo in tema di ESG.**

Alla luce del quadro normativo di riferimento è interessante considerare se e come il settore assicurativo nazionale negli ultimi anni ha messo in pratica i principi *SDGs*.

Nel 2022 il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) ha avviato, congiuntamente con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), un’indagine sul comparto assicurativo italiano, con l’obiettivo di analizzare le modalità di inclusione degli aspetti di sostenibilità nella *governance*, nelle politiche di investimento e nelle politiche di assicurazione dei rischi.

Il rapporto si concentra sull’esame di 3 dati fondamentali: la *governance*, gli investimenti e l’inclusione dei criteri *ESG* nella sottoscrizione dei rischi, prendendo quale campione di riferimento le imprese associate ad ANIA, le compagnie di assicurazione e le banche che al proprio interno presentano un comparto assicurativo.

All’indagine hanno preso parte 56 istituti, pari al 76% dei soggetti che svolgono, a vario titolo, erogazione di attività assicurativa.

I dati ottenuti possono essere sintetizzati come segue:

- il 90% ha istituito una funzione aziendale e/o un comitato *ad hoc* dedicati ai temi di sostenibilità, per lo più a diretto riporto del CdA o delle funzioni apicali;
- il 90% prende in considerazione il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità.
- il 100% si è già dotata di programmi formativi sui temi di sostenibilità;

- il 99% include i criteri *ESG* nelle decisioni di investimento, in particolare nelle decisioni riferite al portafoglio diretto e in delega;
- il 95% del campione misura l'impronta di carbonio del portafoglio e ne utilizza i risultati principalmente per identificare le azioni necessarie a ridurre le emissioni associate agli investimenti;
- il 71% del campione include la neutralità climatica nelle scelte di investimento, in prevalenza attraverso obiettivi intermedi misurabili allineati a *standard* riconosciuti a livello internazionale.

In riferimento all'attività di sottoscrizione dei rischi il campione o già include i criteri *ESG* nella definizione dell'offerta di prodotti assicurativi danni o prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento (45%) oppure ha avviato (o sta proseguendo) valutazioni in merito indicando come principale opportunità la possibilità di incentivare comportamenti più sostenibili e meno rischiosi nella clientela.

L'inclusione dei fattori di sostenibilità avviene principalmente tramite:

- la limitazione dell'offerta di prodotti assicurativi per le attività esposte ad alti rischi *ESG*;
- l'offerta di prodotti assicurativi per la copertura dei rischi climatici (per lo più legati all'acqua, al vento e alle temperature);
- l'offerta di prodotti specifici per favorire l'inclusione assicurativa, soprattutto tramite coperture assicurative dedicate agli Enti del Terzo Settore e/o alle organizzazioni no *profit* e attraverso prodotti per favorire la conciliazione vita-lavoro e la genitorialità.

I risultati della ricerca confermano che le compagnie di assicurazione ricoprono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, attraverso il loro duplice ruolo di investitori istituzionali e di fornitori di coperture assicurative.

Si aggiunge che in ogni caso, alcune compagnie pongono in essere vere e proprie scelte politiche in tema di raggiungimento degli obiettivi *ESG*: ad esempio sempre più compagnie ritengono ormai non più conveniente fornire la propria attività in merito ai combustibili fossili.

A partire dal 2018 diverse compagnie hanno difatti deciso di "uscire" da alcuni settori, primo tra tutti quello del carbone: Chubb, una delle principali compagnie che operano in USA ha difatti annunciato che dal 2022 non avrebbe più sostenuto la costruzione e l'esercizio di nuove centrali a carbone o nuovi rischi per le aziende che generano più del 30% dei loro ricavi dalle miniere di carbone o dalla produzione di energia dal carbone.

Chubb in realtà si è posta in continuità con quanto già fatto nel nostro Paese da Generali, la quale ha adottato la medesima strategia, come anche Zurich, Axa...

Tuttavia, occorre sottolineare che, in linea con l'attività svolta dalle imprese assicurative, la principale motivazione che spinge le assicurazioni a effettuare investimenti sostenibili, anche per quanto riguarda l'eliminazione del carbone, è la possibilità di coniugare l'impatto socio-ambientale con un congruo ritorno finanziario.

## 5. Alcuni esempi di assicurazione sostenibile.

Infine, possiamo guardare a quali prodotti, che mirano alla transizione ecologica e più in generale alla sostenibilità, si sono sviluppati sino ad ora nei diversi comparti assicurativi e quali possiamo prospettare si svilupperanno.

- Ramo vita: si prende in considerazione la preferenza di sostenibilità espressa dal cliente. Questo richiede una revisione del catalogo di offerta dei prodotti, la revisione dei processi di *product governance*, come i *target market*, revisione dei flussi informativi produttore-distributore e della profilazione del cliente e delle logiche di valutazione dell'adeguatezza.

- Ramo danni: prodotti che incentivano la mobilità sostenibile (es. RC auto elettriche, coperture alle bici elettriche, coperture che premiano le basse percorrenze annue e il comportamento responsabile alla guida; prodotti di responsabilità civile generale per l'inquinamento (es. polizze che prevedono l'indennizzo delle spese per interventi urgenti e temporanei volti a prevenire o limitare un danno risarcibile); prodotti per fronteggiare i rischi catastrofali o determinati danni ambientali (es. coperture che premiano l'adozione di tecniche di costruzione che rispondono ad obiettivi di mitigazione/adattamento al cambiamento climatico); prodotti che promuovono l'efficienza energetica degli edifici (es. prevedendo sconti specifici, consulenze sulle possibilità di ottimizzare i consumi energetici delle abitazioni); prodotti di protezione dai rischi legati alla produzione di energie rinnovabili (es. copertura delle attrezzature per la produzione di energia rinnovabile con rimborso dei danni causati dagli eventi atmosferici a pannelli solari, fotovoltaici, o impianti simili, integrabili con garanzie a tutela delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione, o dalla diminuzione, della produzione di energia elettrica); prodotti legati al *climate risk*;
- Ramo sociale: prodotti, finalizzati a garantire l'inclusione sociale, dedicati a specifiche fasce di clientela o categorie di clienti che in precedenza erano parte di esclusione dalle coperture (es. copertura del disabile nel corso di attività di volontariato, copertura del disoccupato); prodotti finalizzati a promuovere il volontariato; prodotti che promuovono uno stile di vita responsabile e salutare (es. applicazione di sconti facendo leva sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, sull'importanza della prevenzione sanitaria o su altri comportamenti virtuosi degli assicurati); prodotti ad integrazione del servizio sanitario nazionale (es. copertura costi delle cure e dell'assistenza, costo della diminuzione di reddito dei clienti al verificarsi di gravi malattie o stati di non autosufficienza); prodotti di micro-assicurazione (in relazione ad iniziative di micro-credito).



# Cyber risk e coperture

Sara Landini

Dipartimento di scienze Giuridiche

Università degli studi di Firenze

# Sommario

- 1- Mappatura del rischio
- 2- Tecniche di gestione del rischio in via di autonomia privata
- 3- Insurtech Distribuzione e produzione
- 4- Cyber risk ai tempi di Covid per gli assicuratori

Parte 1

# MAPPATURA DEL RISCHIO

# Mappatura del rischio



# Mappatura del rischio

Nel caso di privati cittadini i rischi sono in genere:

1. Lesione della reputazione on-line;
2. Furto d'identità digitale in particolare legato al credito;
3. Acquisti on-line/e-commerce;
4. Cyber crime in particolare il furto di denaro e di valori tramite frodi informatiche.

# Mappatura del rischio

Con riferimento alle imprese i rischi sono :

1.Privacy Liability: derivante da violazione di dati personali o di informazioni riservate di terzi; generale violazione involontaria delle norme sulla Privacy.

2.Network Security Liability in particolare intesa come violazione della rete aziendale.

3.Media Liability in cui possiamo includere la diffamazione, oltraggio, plagio e violazione di Copyright nell'ambito della protezione di servizi multimediali

4.Interruzione dell'attività

5.Data Asset Loss

6.Cyber Extortion

7.Cyber crime. Si pensi a furti di denaro, valori, merci, e altri beni avvenuti tramite frodi informatiche perpetrate sia all'interno (infedeltà dei dipendenti) sia all'esterno dell'azienda

## Parte 2

# GESTIONE DEL RICHIO IN VIA DI AUTONOMIA PRIVATA

# Gestione del rischio in via di autonomia privata

Ritenzione del rischio



Totale o parziale

La Ritenzione è l'assunzione a proprio carico di una quota del rischio. I danni relativi a tale quota sono sostenuti con mezzi finanziari interni, per cui è importante che l'impresa adotti soluzioni che rendano possibile l'assunzione del rischio, ad esempio accantonando le opportune riserve finanziarie




# Gestione del rischio esternalizzata ad un assicuratore

ASSICURAZIONE DANNI


ASSICURAZIONE RC

ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE



L'impresa di assicurazione  
assume il rischio verso la  
corresponsione di un  
premio

# Gestione del rischio esternalizzata ad un assicuratore



Assicurazione e prevenzione  
del rischio

Principio indennitario e contenimento dell'azzardo morale

- Risk assessment
- Condizioni di assicurabilità

# Gestione del rischio esternalizzata ad un assicuratore

GARANZIA E PREVENZIONE



Produzione assicurativa

Distribuzione assicurativa



# Parte 3

## INSURTECH. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

# Insurtech. Produzione e distribuzione

Il cyberrisk di imprese e intermediari assicurativi

- on line insurance

- piattaforme e intermediazione assicurativa

- sistemi di monitoraggio degli assicurati (stile di guida e health) e tutela dei dati

# Insurtech. Produzione e distribuzione

Le imprese di assicurazione offrono specifici prodotti

1) coperture assicurative ovvero contratti che coprono il rischio di danni o di perdite patrimoniali dipendenti da responsabilità civile (la responsabilità penale e quella amministrativa non sono assicurabili). Le coperture assicurative includono:

- la previsione di indennizzi corrisposti dall'assicuratore quantificati tenuto conto dell'entità del danno o tenuto conto dell'entità della posta risarcitoria dovuta per la responsabilità civile;

oppure

- la previsione di attività di assistenza e intervento nel caso in cui si verificano gli eventi dannosi in copertura. Si pensi alla previsione dell'intervento di un perito informatico per il ripristino del sistema in caso di una violazione.

# Insurtech. Produzione e distribuzione

Le imprese di assicurazione offrono specifici prodotti

1) coperture assicurative ovvero contratti che coprono il rischio di danni o di perdite patrimoniali dipendenti da responsabilità civile (la responsabilità penale e quella amministrativa non sono assicurabili). Le coperture assicurative includono:

- la previsione di indennizzi corrisposti dall'assicuratore quantificati tenuto conto dell'entità del danno o tenuto conto dell'entità della posta risarcitoria dovuta per la responsabilità civile;

oppure

- la previsione di attività di assistenza e intervento nel caso in cui si verificano gli eventi dannosi in copertura. Si pensi alla previsione dell'intervento di un perito informatico per il ripristino del sistema in caso di una violazione.

# Insurtech. Produzione e distribuzione

2) A queste si aggiungono polizze tradizionali che possono contenere specifiche coperture Cyber e che riguardano in particolare i rischi delle imprese:

- Polizza Incendio
- Polizza Danni Indiretti o Business Interruption
- Polizza Elettronica
- RC Generale – Responsabilità Civile Generale
- RC Professionale – Responsabilità Civile Professionale
- RC Prodotti – Responsabilità Civile per prodotto difettoso
- D&O – Responsabilità degli Amministratori e dei Dirigenti



# Parte 4

- Cyber risk ai tempi di covid per gli assicuratori

# Lockdown e attività assicurativa

- Il lockdown delle attività produttive non ha fermato l'attività assicurativa considerata dal Governo e dal Parlamento attività essenziale.
- Anche in questo settore le misure di protezione hanno favorito il lavoro a distanza con il dilagare di fenomeni di violazione della cybersecurity che hanno visto anche interventi *ad hoc* dell'Autorità di controllo del mercato assicurativo.

# Distribuzione on line

- Tra i canali della distribuzione assicurativa non manca il collocamento diretto attraverso l'uso delle ICT. Anche gli intermediari non hanno mancato di usare internet per la collocazione dei prodotti .
- Nelle politiche seguite dal legislatore e dalle autorità di controllo, nella propria attività di regolamentazione di settori del mercato, internet sembra rappresentare uno strumento di trasparenza e di attuazione di politiche concorrenziali purché il commercio on line sia regolamentato in modo che la rete possa in concreto costituire un luogo di raccolta di informazioni, rese in forma chiara, sui contenuti del prodotto commercializzato che l'utente può fissare su un supporto durevole, al fine di rimeditarne i contenuti ed effettuare valutazioni comparative rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato.

# Distribuzione on line

- L'attuazione della direttiva 97/2016, nota come IDD, con il d.lg. 68/2018 ha novellato la disciplina del CAP (dlgs 209/2006 Codice delle assicurazioni private) e innovato la regolazione di settore.
- Il regolamento IVASS 41/2018 (che ha sostituito il precedente regolamento 35/2010) disciplina la documentazione e pubblicazione nel sito internet in coerenza con quanto previsto dall'articolo 185 del CAP che riguarda tutti i contratti di assicurazione ad eccezione delle coperture grandi rischi.

# Distribuzione on line

L'impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate.

I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare almeno le seguenti operazioni:

- a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
- b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
- c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
- d) la richiesta di riscatto;
- e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione.

# Distribuzione on line

I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:

- a) le coperture assicurative in essere;
- b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- d) per le polizze vita e per i prodotti d'investimento assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza;
- e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
- f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio;
- g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale ...ecc.
- h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione

# Distribuzione on line

L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio sito internet.

In aggiunta alla suddette modalità, l'impresa può consentire l'accesso nelle aree riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto.

Nella predisposizione delle modalità di accesso di cui sopra, l'impresa adotta idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 noto come GDPR (di cui parleremo a breve).

# Distribuzione on line

L'art. 41 del regolamento disciplina le modalità con cui sono gestiti on line i rapporti assicurativi. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 che detta una disciplina specifica per il collocamento delle polizze contro la responsabilità civile automobilistica, il sito dell'impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella home page, ovvero in un'apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:

- a) la denominazione sociale, la sede legale e l'eventuale sede secondaria dell'impresa;
- b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni di cui alla lettera a), anche l'indicazione della sede in Italia;
- c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita assistenza ai contraenti, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;



# Distribuzione on line

- e) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione o nell'elenco annesso tenuto dall'IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e l'indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione;
- f) la soggezione alla vigilanza dell'IVASS o dell'Autorità dello Stato membro di origine, indicando il sito internet dell'Autorità;
- g) i recapiti per la presentazione di reclami e l'indicazione della facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25 del Codice;
- i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- l) l'informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo quanto previsto dal presente regolamento.

## Distribuzione on line

L'impresa consente l'acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul sito ai sensi del regolamento 41.

L'impresa consente, come detto, l'accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio sito internet (art. 43). L'impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, ma non specifica le modalità, mediante la pubblicazione di un'apposita informativa nella home page del proprio sito internet (art. 44).

Il regolamento 41/2018, come evidenziato nella relazione di accompagnamento interviene con un potenziamento della digitalizzazione del mercato assicurativo in funzione di maggiore trasparenza e concorrenzialità vedendo nella rete un più facile canale di accesso a informazioni sui prodotti nel mercato.

# Distribuzione on line

Quattro essenzialmente le linee di intervento in tal senso:

- 1) una revisione della disciplina delle aree internet riservate (c.d. home insurance) mediante l'introduzione dell'obbligo di consentire la gestione del contratto per le imprese autorizzate in Italia e, limitatamente ai contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le imprese comunitarie; le aree riservate potranno essere attivate anche tramite applicazione mobile, oltre che da sito internet. Si richiede la gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive e potenziando le funzioni delle aree riservate dei siti internet e delle App;
- 2) una valorizzazione del sito internet anche in termini di ampliamento dei contenuti a vantaggio degli utenti e delle imprese;

# Distribuzione on line

3) la introduzione dell'obbligo di gestione digitale delle informazioni contrattuali in modo da agevolare la raccolta di dati a supporto di un'efficace gestione della clientela target, nonché dell'individuazione dell'identità del beneficiario delle polizze vita, contribuendo pertanto a contenere il fenomeno delle polizze dormienti .

4)eliminazione dell'obbligo di pubblicazione nei quotidiani per i rendimenti delle gestioni separate e delle quote di OICR e fondi interni, nonché previsione della più generale modalità di comunicazione prevista dal Codice che può essere, a scelta del cliente, cartacea o digitale;

# Cybersecurity ai tempi di covid e assicurazioni

Come detto l'incremento dell'attività on line ha attirato sul settore l'attenzione degli hackers.

L'occasione è stata di stimolo alla cooperazione pubblico-privato per la condivisione delle informazioni e per la creazione di capacità difensive, anche attraverso la gestione del CERT del settore finanziario italiano (CERTFin), in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la partecipazione delle maggiori imprese bancarie e assicurative

Il CERTFin, in collaborazione con altre istituzioni, sta contribuendo da parte sua a irrobustire le difese del sistema finanziario nazionale. Gli strumenti comprendono l'infosharing tra intermediari, la diffusione di bollettini di sicurezza, l'organizzazione di webinar sulle tecniche di attacco, le possibili contromisure da adottare, la formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi aziendali e il rafforzamento dei presidi connessi al lavoro da remoto

# Cybersecurity e assicurazioni

- Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, nella gestione dei dati degli assicurati, saranno uno dei soggetti su cui possono gravare responsabilità civili o amministrative ai sensi di GDPR . Lo ha messo in evidenza l'emergenza sanitaria Covid19 che, nell'incentivare il lavoro a distanza anche nella distribuzione dei prodotti assicurativi, ha visto crescere il numero degli attacchi di hacker .
- Il rischio cibernetico porta anche a nuove sfide e opportunità per le imprese di assicurazione. Da un lato la capacità di profilazione degli assicurati arriva ad invertire la asimmetria informativa che ordinariamente connota il contratto di assicurazione: l'assicurato conosce il rischio ed è tenuto ex art. 1892 ad informare l'assicuratore pena la invalidità del contratto in caso di dolo e colpa grave dell'assicurato. Attraverso la profilazione del cliente mediante correlazioni operabili grazie ai big data è possibile avere informazioni, di secondo livello, sullo stato del rischio oggetto della copertura individuale, che l'assicurato neppure conosce. Sul punto si apre una competizione tra compagnie e intermediari sulla titolarità del trattamento nel caso in cui i dati acquisiti dai clienti per la profilazione siano rilevanti sia nell'interesse dell'assicuratore ai fini della produzione/distribuzione sia nell'interesse dell'intermediario al fine di future distribuzioni.

# Cybersecurity e assicurazioni

La situazione in realtà farebbe pensare (ma sul punto la discussione è aperta) piuttosto ad una contitolarità tra impresa e intermediari. E questo non solo in caso di distribuzione ad opera del broker che per definizione intermedia in autonomia rispetto all'impresa di assicurazione, ma anche rispetto ad un agente che intrattiene rapporti di con i clienti non solo finalizzati alla conclusione del contratto con l'impresa da cui ha ricevuto mandato. La disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente. Ancora i dati degli assicurati possono rivestire interesse sia per le compagnie sia per gli intermediari anche se tali dati sono stati anonimizzati.

# Cybersecurity e assicurazioni

GDPR pone problemi ad assicuratori e ad intermediari anche con riferimento alla nomina del DPO, il data protection officer, che in base all'art. 37, par. 1, del Regolamento 679 deve essere nominato a) dalle autorità pubbliche, b) dai titolari o responsabili che svolgono trattamenti che per loro natura, ambito e/o finalità richiedono un "monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala", c) da parte di titolari o responsabili che svolgono attività che consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali. Si pensi ai dati genetici, giudiziari ecc.

Da ciò si desume che negli altri casi la nomina del DPO è solo facoltativa. Gli assicuratori e gli intermediari potrebbero essere tenuti alla nomina del DPO in quanto potrebbero essere ascritti alla categoria dei soggetti di cui al punto b).



# Cybersecurity e assicurazioni

- Sul punto occorre definire cosa si intenda per “monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala”. Con il termine “larga scala”, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro articolo 29, si deve aver riguardo al volume dei dati e/o alle tipologie di dati oggetto di trattamento, alla durata ovvero alla persistenza del trattamento e alla portata geografica dell’attività di trattamento. A titolo esemplificativo il Gruppo di lavoro cita proprio i dati relativi alla clientela delle compagnie di assicurazione nell’ambito delle loro attività ordinarie. Non sono nominati invece gli intermediari, negli esempi portati. Il che non importa, dato il valore puramente esemplificativo di detta indicazione, una automatica loro esclusione.
- Con il termine “monitoraggio regolare e sistematico degli interessati”, in base al considerando 24 di GDPR, il legislatore europeo ha inteso riferirsi alla condizione in cui le persone fisiche sono tracciate attraverso la rete o quando si ricorre a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

# Cybersecurity e assicurazioni

- Il concetto di “regolare” riferito al monitoraggio, secondo le linee guida del gruppo articolo 29, indicherebbe un monitoraggio “che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo definito; ricorrente o ripetuto a intervalli costanti; che avviene in modo costante o a intervalli periodici”.
- Con l’aggettivo “sistematico”, sempre secondo il gruppo articolo 29 si intenderebbe un monitoraggio che avviene in modo “predeterminato, organizzato e metodico”. Lo stesso gruppo articolo 29 riporta alcune esemplificazioni di monitoraggio regolare e sistematico, tra cui: attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti, profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio per esempio per la definizione dei premi assicurativi e la prevenzione delle frodi assicurative.

# Cybersecurity e assicurazioni

- Appare evidente che gli intermediari assicurativi, oltre che le imprese di assicurazione, possono rientrare tra i soggetti che trattano dati personali secondo un monitoraggio regolare e sistematico. Il Gruppo articolo 29 è inoltre intervenuto a puntualizzare che può risultare utile procedere alla designazione del DPO anche ove non obbligatorio in quanto ciò contribuisce a migliorare “l’immagine privacy” del Titolare e/o del Responsabile ai fini dell’accountability.

# Cybersecurity e assicurazioni

- Le nuove tecnologie portano anche a nuove sfide per assicuratori e intermediari.
- La profilazione e la correlazione grazie ai Big data consentono una miglior gestione del rischio incluso il rischio pandemia.
- Si tratta di compiere ricerche sui dati che potranno essere meglio gestiti attraverso processi di anonimizzazione.

# Cybersecurity e assicurazioni

- Il GDPR al considerando 26 si occupa del problema “... I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.”
- Certo l'amministrazione titolare ha problemi nel capire se il dato anonimo, anche solo in via indiretta, possa essere riferito ad una persona fisica e comunque ha del lavoro da svolgere con relative responsabilità per farvi avere i dati in forma anonima.

# Cybersecurity e assicurazioni

In taluni casi però l'uso di dati anonimi non è efficiente, pensiamo a tutte le ipotesi in cui occorre mantenere una "storia del dato" che richiede di riferirlo se non ad una persona fisica esattamente individuata ad un soggetto con una storia clinica. Forse qui la pseudonomizzazione può essere di aiuto. In base all' art. 4 Gdpr si ha pseudonimizzazione quando il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. Con la pseudonomizzazione si ha una notevole riduzione delle responsabilità e la circolazione dei dati è più agevole.

• • •

- Grazie per l'attenzione

## Breve *speech* introduttivo su assicurazione ed *automotive*

1. Il quadro normativo di riferimento.
2. Le nuove sfide del settore: *ADAS* e guida autonoma.
3. I possibili impatti sul settore r.c. auto.
4. Prospettive normative e di prodotto.

### 1. Il quadro normativo di riferimento.

Attualmente dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non a guida di rotaie rispondono, notoriamente, in solido il conducente ed in solido il proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054.c.c., disciplina a cui si aggiunge quella posta dal CAP in tema di obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli.

Si tratta di una disciplina sulla cui rilevanza è peraltro anche recentemente intervenuto il diritto dell'Unione Europea, in particolare con la Direttiva 2021/2118 che modifica la precedente e che nei propri *considerando* sottolinea l'importanza di una disciplina uniforme in materia sul territorio comunitario, oltre alla centralità della protezione delle vittime della strada.

Peraltro, la Direttiva 2021/2118 ha indotto il legislatore italiano a introdurre importanti modifiche alla disciplina dell'r.c..

L'art. 122 CAP attualmente impone l'assicurazione obbligatoria per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore (e i natanti) individuati dall'art. 1 comma 1 lett. rrr), tra cui vi rientrano:

- i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica, che non circola su rotaia, con velocità maggiore di 25 km/h o un peso superiore ai 25 kg e una velocità massima di progetto superiore ai 14 km/h;
- i rimorchi;
- alcune categorie di veicoli elettrici, individuate dal D.M. del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, ancora mancante.

### 2. Le nuove sfide del settore: *ADAS* e guida autonoma.

Tuttavia, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie si assiste sempre più frequentemente alla progettazione di veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida, c.d. *ADAS*, e, in realtà anche di taluni veicoli a guida assistita, ancorché non autonoma alla luce della classificazione fornita da *SAE*.

Si sono già registrati i primi sinistri, anche mortali, che hanno visto coinvolti veicoli a guida assistita, soprattutto negli Stati Uniti, con Uber e Tesla, compagnie che, tuttavia, all'esito dei processi che le hanno viste coinvolte, non sono state affatto ritenute responsabili dei danni cagionati, in un caso ad una pedona, rimasta investita ed uccisa dal veicolo a guida assistita e, nell'altro, alla conducente stessa del mezzo, andato fuori controllo.

In entrambi i casi, difatti, trattandosi di veicoli non a guida autonoma ma solo a guida assistita, i giudici hanno ritenuto responsabili dei danni prodotti i conducenti dei veicoli, facendo riferimento a concetti quali "*l'obbligo di mantenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante*" e "*l'obbligo di supervisionare l'attività di guida del software*".

Non si può comunque ignorare che è di poche settimane fa la notizia del veicolo a guida autonoma, marca Tesla, con *software Full self-driving*, che negli Stati Uniti, rilevato il sopraggiungere di un infarto nel conducente, lo ha condotto presso l'ospedale e ha provveduto ad eseguire in maniera autonoma il posteggio, contribuendo a salvare la vita all'uomo.



Insomma, lo sviluppo delle nuove tecnologie è in grado di apportare innumerevoli benefici anche nello svolgimento di un'attività pericolosa quale è quella della guida, anche perché secondo il *Road fatality statistics in the EU*, pubblicato dal Parlamento europeo, il 95% degli incidenti stradali verificatisi nei Paesi UE nel corso del 2019 sarebbe dipeso da errori umani.

Per raggiungere l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la tecnologia *ADAS* applicata al settore *automotive* offre una serie di funzionalità, tra cui avvisi di deviazione dalla corsia, controllo della velocità adattivo e frenata di emergenza automatica, che - di fatto - assumono alcune delle responsabilità del conducente e anticipano potenziali pericoli, prevenendo incidenti. Tuttavia, proprio perché la tecnologia tende sempre più spesso a sostituirsi all'attività umana, è chiaro che da ciò possono derivare conseguenze anche sul settore r.c. auto, in quanto ci si chiede se sia giuridicamente (oltre che eticamente) corretto che la compagnia debba rispondere dei danni cagionati da un soggetto che, talvolta, non aveva il potere di impedire l'evento o aveva un potere di intervento estremamente limitato.

### **3. I possibili impatti nel settore r.c. auto.**

Sebbene lo scopo principale dei sistemi *ADAS* e dello sviluppo di *software* di guida autonoma sia quello di aumentare la sicurezza, essi, per gli assicuratori, creano anche nuovi rischi, che devono essere ben compresi e affrontati in modo appropriato.

Ad esempio, si teme, come di fatto già accaduto, che i conducenti possano fare eccessivo affidamento sulla tecnologia e non riuscire a rimanere vigili, provocando incidenti.

Un'altra preoccupazione è data dal fatto che potrebbero esserci crescenti difficoltà nel determinare se un incidente sia stato causato da un errore umano o da un malfunzionamento delle apparecchiature *ADAS/software* di guida.

In linea di massima possiamo ricondurre gli impatti rilevanti provocati dallo sviluppo di auto *driverless* sul settore r.c. auto a due macro-tematiche:

#### 1) Il tema della responsabilità e dei costi del sinistro.

Atteso che, come accennato, risulterà sempre più difficile capire chi sia l'effettivo responsabile del sinistro, tra conducente/vigilante e funzioni automatiche del veicolo, ciò che viene prospettato è un possibile passaggio, anche in via cumulativa, dall'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli all'assicurazione per la responsabilità civile del prodotto.

Ciò potrebbe portare, da un lato a mantenere ferma la tutela delle vittime della strada, grazie ai meccanismi di assicurazione r.c. auto obbligatoria vigente nel territorio dell'Unione e, dall'altro, a consentire agli assicuratori r.c. auto di fare ricorso al diritto di regresso nei confronti degli assicuratori di responsabilità civile del prodotto, per recuperare l'importo del sinistro corrisposto.

Peraltro, in tema di assicurazione da prodotto, l'Unione è già intervenuta, introducendo, nel 2023, un nuovo regolamento (reg. 2023/988/UE), che entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre, in grado di tenere conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici che vanno proprio a colpire i prodotti e, quindi, anche i *software* di guida al fine di assicurare il dovuto livello di protezione a chi si serva dei beni.

Come si accennava, un altro aspetto problematico connesso alla sinistrosità stradale è l'aspettativa che, sebbene l'aumento degli *ADAS* possa comportare una diminuzione degli incidenti, questi molto probabilmente saranno più costosi.

Infatti, riparare i sensori e i *radar* delle auto ad alta tecnologia dopo un incidente è più oneroso rispetto alla riparazione dei pezzi di ricambio tradizionali e tale problema sta in realtà già emergendo in tema di auto elettriche, dove aumentano i costi necessari per la sostituzione delle

componenti ed aumenta anche il premio dovuto alla compagnia assicurativa ai fini r.c., rispetto a quello dovuto per coprire i rischi derivanti dalla guida del veicolo a motore non elettrico. Quindi la problematica va ad incidere sul premio richiesto agli assicurati per la copertura che insista su veicoli ad alta tecnologia, ma anche su tutto il tema del *risk management* da parte della compagnia, la quale deve riponderare le somme necessarie a coprire i rischi di danno.

2) Il tema dell'accesso ai dati di guida.

Un altro tema che riguarda il settore assicurativo connesso allo sviluppo di sistemi avanzati di guida autonoma è quello che ha ad oggetto l'accesso e la gestione dei dati generati da *ADAS*, in quanto garantire ciò comporterebbe molti vantaggi:

- a) possibilità di predisporre polizze in modo più accurato;
- b) possibilità di gestire il processo di sinistro con una migliore comprensione dei costi di riparazione e del valore di ciascun veicolo;
- c) più facile accesso ai servizi di *aftermarket*.

Taluni vantaggi in parte trovano comunque già attuazione pratica, come vedremo nel prosieguo. Tuttavia, attualmente, l'accesso a tali dati rimane sotto alcuni aspetti ancora complesso, poiché i produttori di veicoli utilizzano spesso *software* proprietari e strumenti diagnostici per controllare ed estrarre i dati, limitando l'accesso ad essi da parte dei fornitori di servizi terzi.

Di conseguenza, gli assicuratori che desiderano utilizzare i dati per offrire servizi connessi agli assicurati sono costretti a trovare altri modi, come dispositivi telematici o applicazioni telefoniche, che attualmente sono molto diffuse, quando invece vi sarebbe la necessità di favorire un accesso diretto ai dati di bordo.

#### **4. Prospettive normative e di prodotto.**

Per quanto riguarda le prospettive normative poste in tema di veicoli *driverless* e settore assicurativo dobbiamo citare:

- 1) L'introduzione dell'art. 34 *bis* alla Conv. Vienna sulla circolazione stradale, che amplia il concetto di conducente anche in chiave *ADAS*, atteso che si considera soddisfatto il requisito della presenza di un conducente in ogni veicolo o complesso di veicoli in movimento quando tale veicolo (o complesso di veicoli) utilizza un sistema di guida autonoma conforme ai regolamenti tecnici nazionali, e a qualsiasi strumento giuridico internazionale, applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, alla legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo. Il campo di applicazione del presente articolo è limitato al territorio della Parte contraente nel quale si applicano i regolamenti tecnici nazionali e la legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo.
- 2) Nuovo regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che si applicherà dal dicembre 2024, secondo cui incidono sulla sicurezza del prodotto le adeguate caratteristiche di *cybersicurezza* necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza può avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione e, se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto. Inoltre, si assumono rilevanti, ai fini della valutazione della sicurezza del prodotto, anche tutte le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del bene.
- 3) Il c.d. *Data Act*, approvato nel novembre 2023, che, seppur non riguardante espressamente il settore *automotive*, agevola la creazione di uno spazio comune di circolazione dei dati, anche in ambito di veicoli interconnessi, e agevola l'accesso a quelli che sono servizi *aftermarket*, come l'ambito assicurativo, riducendo la possibilità per coloro che vendono

prodotti intelligenti di apporre clausole contrattuali abusive ai fini della circolazione dei dati nei confronti di soggetti terzi.

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo dei prodotti, attualmente esistono già una serie di soluzioni che sfruttano le nuove tecnologie per offrire polizze assicurative nel settore *automotive* che tengano conto delle nuove esigenze degli utenti.

Possiamo indubbiamente citare:

- Polizze *PHYD* e *PAYD*, dove si valorizza lo stile di guida tenuto dal conducente o l'effettivo utilizzo del mezzo, di modo da ridurre il premio assicurativo dovuto alla compagnia, grazie all'installazione di *black box*, gestite dalle compagnie assicurative, che consentono di avere accesso ai dati di guida;
- Assicurazioni parametriche, attualmente impiegate nell'ambito della mobilità principalmente nel settore dei ritardi aerei, dove, al verificarsi di un determinato evento, detto *trigger* (parametro esterno oggettivo, e.g. il ritardo del volo) e alla luce della probabilità che lo stesso si verifichi, calcolata in precedenza, scatta in automatico un indennizzo per il beneficiario, senza necessità di stabilire il *quantum* del danno patito, che dunque è predeterminato e, spesso, di erogazione automatica;
- Assicurazioni *plug and play*, attivabili anche all'ultimo minuto e fortemente personalizzabili: servono ad esempio a coprire i rischi assunti da chi si serva di mezzi di trasporto *in sharing* o per coprire una serie diversificata di rischi connessi però all'utilizzo, da parte del medesimo utente, di più mezzi di trasporto differenti. Si prospetta anche l'attivazione della copertura (aggiuntiva a r.c. auto) che si attivi esclusivamente quando il soggetto si serva della vettura a motore;
- Assicurazioni facoltative/obbligatorie per i veicoli anche parzialmente elettrici: occorre distinguere a seconda del tipo di veicolo, in quanto:
  - a) per i monopattini elettrici, è stato inserito espressamente l'obbligo di assicurazione (cfr. decreto legislativo n. 184 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vigente dal 28 dicembre 2023), ma occorre ancora predisporre l'apposita sezione del PRA e pensare a prodotti assicurativi appositi; ad esempio, si può pensare che verranno predisposti pacchetti r.c. auto + r.c. monopattino, o prodotti solo per il mezzo leggero. Attualmente le assicurazioni r.c. auto per la circolazione dei monopattini elettrici vengono vendute come prodotti facoltativi (e.g. B2C Innovation S.p.A. è un intermediario assicurativo che vende prodotti che coprono dai danni a terzi, con differenti pacchetti: tutti i veicoli leggeri, i mezzi *in sharing*..). A volte, invece, sono vendute in combinazione con altri prodotti, ad esempio la protezione per la responsabilità civile ma non connessa alla circolazione dei veicoli (e.g. estensione della polizza Casa di UnipolSai);
  - b) per i velocipedi a pedalata assistita, invece, ad oggi non sussiste alcun obbligo di copertura assicurativa, in quanto si tratta di veicoli che funzionano parzialmente a propulsione. In questo caso sono stati predisposti dei prodotti appositi, a volte combinati tra loro.

Ovviamente, anche per la mobilità leggera si può prospettare sia lo sviluppo di sistemi di guida assistita (alcuni di fatto esistenti) sia l'applicazione di polizze *PHYD* e *PAYD*, ma ancora non diffuse.